



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0007050 - 22/06/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 21 GIU. 2011

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di TIVOLI**  
**Via Palatina, 19**  
**00019 Tivoli (Roma)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 121/2011 \_ Iscrizione nell'albo CTU degli iscritti nell'elenco speciale*

Con riferimento alla richiesta di parere formulata in data 31 marzo 2011 in merito alla possibilità di iscrizione nell'albo CTU degli iscritti nell'elenco speciale, si osserva brevemente quanto segue.

Come noto, con delibera n. 15 del 15 gennaio 2009, il Consiglio Nazionale ha espresso un parere contrario all'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del Giudice degli iscritti nell'elenco speciale, sulla scorta della considerazione che, essendo l'attività di consulenza tecnica un'attività tipica della professione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. 139/2005, questa non possa essere affidata a soggetti che risultino iscritti nell'elenco speciale in quanto versanti in una delle situazioni di incompatibilità che impediscono loro lo svolgimento della professione.

Ciò non di meno – stante, peraltro, la formulazione non del tutto univoca (ed assai datata) delle norme in punto di iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici (artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.) –, rientra nella piena discrezionalità del singolo Giudice la possibilità di affidare l'incarico di CTU ad un soggetto iscritto nell'elenco speciale in ragione delle sue comprovate capacità ed idoneità tecniche nella materia oggetto della controversia, come deciso nel provvedimento della Corte di Appello di Roma da cui scaturisce la richiesta di parere *de qua*.

Tale impostazione trova peraltro conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in due recenti pronunce ha affermato che «*le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista ... iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza ..., ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione*» (Cass., 30 marzo 2010, n. 7622 e Cass., 12 marzo 2010, n. 6050).

Per ulteriori approfondimenti della questione, si rimanda alla già richiamata informativa n. 7/2009 pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione

